ISTITUTO COMPRENSIVO MONTEFELCINO "A. BUCCI"
P.zza Don Luigi Sturzo, 1 - 61030 MONTEFELCINO (PU)
Tel. 0721/729429 – Codice Fiscale e Part. Iva 81005290416
E-mail: psic810002@istruzione.it Pec: psic810002@pec.istruzione.it
Sito web: www.icsmontefelcino.edu.it

Deroga alle assenze ai fini della validità dell'anno scolastico degli alunni della Scuola Secondaria di primo grado

Delibera del Collegio Docenti n. 62 del 14-05-2024
Delibera del Consiglio di Istituto n. 93 del 14-05-2024

VISTO
L'art. 5 del Decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62 *"Norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami di Stato, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera i), della legge 13 luglio 2015, n. 107"* stabilisce che: "(Omissis) nella scuola secondaria di primo grado
1. Ai fini della validità dell'anno scolastico, per la valutazione finale delle alunne e degli alunni e' richiesta la frequenza di almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato, definito dall'ordinamento della scuola secondaria di primo grado, da comunicare alle famiglie all'inizio di ciascun anno. Rientrano nel monte ore personalizzato di ciascun alunno tutte le attività oggetto di valutazione periodica e finale da parte del consiglio di classe.
2. Le istituzioni scolastiche stabiliscono, con delibera del collegio dei docenti, motivate deroghe al suddetto limite per i casi eccezionali, congruamente documentati, purché la frequenza effettuata fornisca al consiglio di classe sufficienti elementi per procedere alla valutazione."

1. DEFINIZIONE DEL MONTE ORARIO PERSONALIZZATO E CONTEGGIO DELLE ASSENZE ALLE LEZIONI
La norma stabilisce che per ammettere allo scrutinio un alunno, di scuola secondaria di I grado, lo stesso deve aver frequentato i ¾ dell'orario annuale personalizzato. Si farà riferimento all'orario curricolare e obbligatorio, come di seguito indicato:

Numero ore settimanali	Numero ore annuali	Numero max di ore di assenza consentito	Numero max di giorni di assenza consentito
30	(30x33) = **990**	**247**	**40**

Tale requisito verrà personalizzato per i casi specifici previsti nei PEI (Piano Educativo Individualizzato).

Si precisa che non vengono considerate assenze quelle che rientrano nella fattispecie sotto indicata:
"... alunni che, per causa di malattia, permangono in ospedale o in altri luoghi di cura ovvero in casa per periodi anche non continuativi durante i quali seguono momenti formativi sulla base di appositi programmi di apprendimento personalizzati predisposti dalla scuola di appartenenza o che seguono per periodi temporalmente rilevanti attività didattiche funzionanti in ospedale o in luoghi di cura" (Nota MIUR prot. n. 7736 del 27 gennaio 2010).
In tal caso, la documentazione e i certificati medici (precisanti la durata effettiva della degenza) debbono essere consegnati entro 10 giorni dal rientro a scuola.

2. DEROGHE MOTIVATE E STRAORDINARIE

Il Collegio dei Docenti definisce i seguenti criteri generali per derogare dal limite massimo di assenze (1/4 dell'orario annuale personalizzato):

Motivi di salute documentati da apposita certificazione medica:

- Assenze per ricovero ospedaliero o in casa di cura, documentato con certificato di ricovero e di dimissione e successivo periodo di convalescenza prescritto all'atto della dimissione;
- Visite specialistiche ospedaliere e day hospital (anche riferite ad un giorno);
- Gravi motivi di salute e patologie adeguatamente documentati
- Terapie e/o cure programmate e documentabili

Motivi personali e di famiglia

- Partecipazione ad attività sportive agonistiche organizzate da federazioni riconosciute dal C.O.N.I.
- Gravi e documentati motivi di famiglia (lutto di congiunto, gravi patologie nel nucleo familiare, rientro nel paese di origine per motivi legali, cambio di domicilio, …)
- Motivi religiosi debitamente documentati;

Non rientrano nelle deroghe le assenze dell'alunno dovute a provvedimenti disciplinari.

Si premette che in ogni caso potrà essere concessa deroga dal limite minimo di frequenza unicamente se, a giudizio del consiglio di classe, sussiste pienamente la possibilità di procedere alla valutazione degli alunni interessati.

La documentazione e/o i certificati medici debbono essere consegnati entro 10 giorni dal rientro a scuola dopo l'assenza in questione. Inoltre, qualora si tratti di assenze programmate si chiede di comunicarlo con debito anticipo alla scuola.

3. SVOLGIMENTO SCRUTINIO FINALE

Prima di procedere alla valutazione degli apprendimenti in sede di scrutinio finale, il Consiglio di Classe, tenendo conto della documentazione acquisita e dei criteri generali stabiliti dal Collegio dei Docenti, procede all'esame delle singole situazioni degli studenti relativamente all'eventuale mancato raggiungimento del limite orario annuo personalizzato.

- Gli studenti per i quali risulta raggiunto il limite minimo di frequenza vengono ammessi dal Consiglio di Classe alle successive operazioni di valutazione e scrutinio.
- Gli studenti per i quali viene rilevato il mancato raggiungimento del limite minimo di frequenza, saranno ammessi alle successive operazioni di valutazione e scrutinio solo se il Consiglio di Classe rileverà che sussistano le seguenti due condizioni:
  - situazione documentata per la concessione della deroga al limite minimo di frequenza;
  - possibilità di procedere alla valutazione in tutte le discipline.

Gli alunni che non abbiano raggiunto il limite minimo di frequenza e per i quali non risultino condizioni documentate per la concessione della deroga al limite minimo di frequenza, non saranno scrutinati e di conseguenza risulteranno non ammessi alla classe successiva (o all'Esame di Stato).

Gli alunni che non abbiano raggiunto il limite minimo di frequenza, ma in possesso di documentazione per la concessione della deroga, non saranno scrutinati e di conseguenza risulteranno non ammessi alla classe successiva (o all'Esame di Stato) se non ci saranno le condizioni per una valutazione in tutte le materie.

Terminate le operazioni preliminari di verifica, per i soli alunni ammessi allo scrutinio si procederà quindi alle operazioni di valutazione finale in cui si stabilirà l'ammissione o meno alla classe successiva (o all'Esame di

Stato) o il rinvio della valutazione.